




Nel diritto vigente,  
le norme della legge del 1939 e del decreto-legge del 1985  
sono collocate nel  
**decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 –  
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO**



Giuliano Urbani



Beni con vincolo paesaggistico

- per **provvedimento amministrato**
- per **legge**
- per **decisione di piano regionale  
(paesaggistico)**



## Beni vincolati per provvedimento amministrativo

### **Articolo 136** *Immobili ed aree di notevole interesse pubblico*

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

**(beni individuali e «beni d'insieme»)**



## **Articolo 137 (Commissioni regionali)**


1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.
2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi (( individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali )). Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.
3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.



## Beni vincolati per provvedimento amministrativo

### Art. 45 octies (l.r. 11 del 2004) - Commissione regionale per il paesaggio.

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per il paesaggio.
2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta da:
  - a) il **dirigente della struttura della Giunta regionale** competente in materia di paesaggio, con funzione di presidente, o un suo delegato;
  - b) un **funzionario della struttura della Giunta regionale** competente in materia di paesaggio;
  - c) il **direttore regionale del ministero** per i beni e le attività culturali;
  - d) il **soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio**;
  - e) il **soprintendente per i beni archeologici competente per territorio**;
  - f) **due esperti in materia di paesaggio designati dalla Giunta regionale** tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito delle terne proposte dalle università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
  - g) un **rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato**, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali.



**Articoli 138, 139, 140** (procedimento per la emanazione del provvedimento di dichiarazione paesaggistica di un bene, di un'area)

## procedimento per la dichiarazione di interesse paesaggistico



### (Procedimento ordinario):

- 1) **Iniziativa solo degli apparati pubblici (non anche della comunità):** \* dei componenti di parte ministeriale o regionale della Commissione regionale per il paesaggio, o \* di altri enti pubblici territoriali interessati (art. 138)
- 2) Valutazione della Commissione regionale per il paesaggio e relativa proposta di provvedimento dichiarativo di notevole interesse pubblico paesaggistico (art. 138)
- 3) **Provvedimento della Giunta regionale** di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del bene individuale o dell'area (bene d'insieme) (art. 140 e art. 45 ter l.r. 11 del 2004)



**Touring Club Italiano**



**Un certo numero  
di di elettori**

**(Procedimento ministeriale):**

- 1) Iniziativa del sovrintendente competente per territorio (art. 138)**
- 2) Parere della Regione interessata (art.138)
- 3) Provvedimento del Ministro** di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico del bene individuale o dell'area (bene d'insieme) (art. 138)



*«3. È fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del sovrintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136».*



Soprintendenza Archeologia, Belle Arti  
e Paesaggio per l'area metropolitana  
di Venezia e le province di Belluno,  
Padova e Treviso





(dlgs. 42 del 2004)

### **Articolo 146 (Autorizzazione per interventi in aree di natura paesaggistica)**

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, ..., non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

**(omissis)**

6. La regione esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia **delegarne l'esercizio**, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, agli enti parco, ovvero a comuni,

**(omissis)**

11. **L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio**, alla soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo.

12. **L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.** Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.



## Prospettiva «scientifica» della «**scienza del diritto costituzionale**»

La Costituzione come legge più forte, sovraordinata a qualsiasi altra e a qualsiasi potere  
e i principi e valori del «costituzionalismo» come propri della Costituzione italiana laddove sancisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti umani» (articolo 2), anche nella loro evoluzione sul piano filosofico e dell'opinione pubblica internazionale

Sicché, «diritti umani» significa oggi anche  
Diritto all'ambiente salubre (in particolare secondo il Trattato internazionale di Parigi, del 2015)  
Diritto al paesaggio (in particolare secondo il Trattato internazionale di Firenze, del 2000)

**I soggetti, per  
la tutela e la  
valorizzazione**


**Enti  
pubblici**

**Enti privati**



## Articolo 118 della Costituzione (comma 4)

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni **favoriscono l'autonoma iniziativa** dei cittadini, singoli e associati, **per lo svolgimento di attività di interesse generale**, sulla base del principio di sussidiarietà.



Ente pubblico

- Vede con sospetto gli enti privati di tutela
- Vede come oppositori gli enti privati di tutela
- Vede la tutela in conflitto con le «opportunità» e lo «sviluppo»
- Ente pubblico sbaglia e tradisce la Costituzione

Ciò che non si vuole comprendere è che proprio la «tutela» dei beni ambientali è l'elemento fondamentale dello «sviluppo», che va necessariamente inteso come sviluppo sostenibile (in base all'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che è una sorta di conferma e integrazione dei nostri valori costituzionali: «Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile»

- Non c'è opposizione tra «tutela» e «opportunità» (questa è una immagine errata)
- C'è «coniugazione» tra «tutela» e «opportunità»
- La tutela è il fondamento delle opportunità per qualsiasi territorio



Per gli enti privati un nuovo punto di partenza nell'ordinamento giuridico italiano fu quello determinato dall' **dalla legge n. 349 del 1986**, istitutiva del Ministero dell'ambiente

**Articolo 13.** *Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna.*

**Articolo 18.** *Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.*

Una sorta di «codificazione» e di **piena legittimazione nel sistema istituzionale**, almeno dei **principali enti privati** di tutela e valorizzazione dei beni ambientali.

poi (secondo ragionevolezza)

l'**interpretazione** fornita dalla **giurisprudenza amministrativa** ha via, via **legittimato**

anche le **associazioni locali** e pure i **comitati spontanei** «che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti in un territorio circoscritto. **Altrimenti** opinando, le località e le relative popolazioni interessate da minacce alla salute pubblica o all'ambiente in un ambito locale circoscritto, **non avrebbero autonoma protezione in caso di inerzia** delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente»



